

PROROGA DELLA CONVENZIONE EX ART. 1 COMMA 124 L. 145/2018 CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 23 - PERSONALE UTILIZZATO IN CONVENZIONE CCNL PERSONALE NON DIRIGENTE FL - PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DI UN DIPENDENTE DELL'UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA CON PROFILO DI FUNZIONARIO INFORMATICO A FAVORE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – PERIODO DAL 8 DICEMBRE 2025 AL 7 MARZO 2026

L'anno 2025 (data della firma digitale)

TRA

L'UNIONE BASSA REGGIANA, con sede in Piazza Mazzini n. 1, Guastalla, rappresentata dal Dott. Nicola REBECCHI, Direttore Operativo in esecuzione del Decreto n. 4 del 27/06/2025, domiciliato per la carica presso l'Ente medesimo

E

Il COMUNE DI REGGIO EMILIA con sede in Piazza Prampolini n. 1, C.A.P. 42121 Comune Reggio Emilia (RE), codice fiscale 00145920351 nella persona della Dott.ssa Medicina Isabella in qualità di Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione del Comune di Reggio Emilia, domiciliata per la carica presso il Comune di Reggio Emilia, in esecuzione del decreto di nomina del Sindaco P.G. n. n. 85987 del 28/03/2025;

Premesso che:

- con *CONVENZIONE EX ART. 1 COMMA 124 L. 145/2018 CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 23 - PERSONALE UTILIZZATO IN CONVENZIONE CCNL PERSONALE NON DIRIGENTE FL - PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DELL'UNIONE COMUNI BASSA REGGIANA CON PROFILO DI FUNZIONARIO INFORMATICO A FAVORE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – PERIODO DAL 8 SETTEMBRE 2025 AL 7 DICEMBRE 2025* sottoscritta dalle parti e dal dipendente di che trattasi per consenso ed acquisita agli atti del Comune di Reggio Emilia con P.G. n. 218183 del 05.09.2025 e dall'Unione Comuni Bassa Reggiana con Prot.N.0020421/2025 - REP. 326 del 05/09/2025 si definivano tutte le condizioni dell'utilizzo congiunto a tempo parziale presso il Comune di Reggio Emilia del dipendente a tempo indeterminato dell'Unione Comuni Bassa Reggiana, Sig. _____ con profilo di Funzionario Informatico, Area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni, a svolgere la propria attività presso il Comune di Reggio Emilia dal 8 settembre 2025 al 7 dicembre 2025, salvo proroga, per il 50% dell'orario ordinario di lavoro (pari a 18 ore settimanali) da articolare in 2 (due) giornate settimanali, definite indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì per l'intera giornata lavorativa.
- con nota P.G. n. 285202 del 01.12.2025 il Comune di Reggio Emilia richiedeva la possibilità di prorogare per il periodo dal 8 dicembre 2025 al 7 marzo 2026 l'utilizzo congiunto, temporaneo e a tempo parziale del dipendente dell'Unione Comuni Bassa Reggiana, Sig. _____, alle medesime condizioni pattuite nella Convenzione di cui al punto precedente, ossia per il 50% dell'orario ordinario di lavoro (pari a 18 ore settimanali) da articolare in 2 (due) giornate settimanali, definite indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì per l'intera giornata lavorativa;
- con nota prot. _____ del _____, l'Unione Comuni Bassa Reggiana accordava la proroga alle condizioni richieste;
- il dipendente in oggetto ha manifestato per le vie brevi il proprio consenso;

Visti:

- l'art. 1 comma 124 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 nella parte in cui dispone che: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove*

compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”;

- il consolidato orientamento della magistratura contabile, secondo cui la disposizione sopra riportata consente “[...] di utilizzare personale di altri Enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo (le 36 ore settimanali) senza che questo configuri un autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale. In tal caso, l’Ente di appartenenza deve prestare il suo previo assenso e regolare, mediante convenzione, i modi e i tempi di utilizzo del lavoratore nonché le modalità di ripartizione dei relativi oneri finanziari. Trattasi di fattispecie concreta a sé stante che individua una modalità di utilizzo reciproco del dipendente pubblico da parte di più Enti” (Deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG);
- l’art. 23 CCNL COMPARTO FL PERSONALE NON DIRIGENZIALE che prevede:

“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall’ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente di utilizzazione.

3. La contrattazione collettiva integrativa dell’ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell’art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell’art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all’art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall’art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

 - l’ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
 - l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
 - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l’ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all’art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l’ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente.

6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

7. Nel caso di cui all’art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l’Ente, legittimato a servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell’art. 16 del presente CCNL”;
- l’art. 30 comma 2-sexies del D.LGS 165/2001 dispone che: “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

di prorogare l'utilizzo congiunto, temporaneo e a tempo parziale del dipendente dell'Unione Comuni Bassa Reggiana, Sig. _____, dal 8 dicembre 2025 al 7 Marzo 2026 per il 50% dell'orario ordinario di lavoro (pari a 18 ore settimanali) da articolare in 2 (due) giornate settimanali, definite indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì per l'intera giornata lavorativa.

Art. 2

per tutto quanto non indicato all'art. 1, si confermano le condizioni pattuite nella Convenzione di che trattasi, ivi compreso quanto convenuto in relazione al rimborso da parte del Comune di Reggio Emilia (ente utilizzatore) all'Unione Comuni Bassa Reggiana (ente titolare del rapporto di lavoro) degli oneri derivanti dalla Convenzione che con la presente nota si proroga.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Guastalla, data della firma digitale
Per l'Unione Comuni Bassa Reggiana
Il Direttore Operativo
Dott. Nicola Rebecchi

Reggio Emilia, data della firma digitale
per il Comune di Reggio Emilia
la Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione
Dott.ssa Isabella Medicina

PER CONSENSO

Sig. _____
